

Studio Legale di Diritto Amministrativo
Avv. Donato Pennetta



Alla Regione Campania
in persona del Presidente della Giunta p.t.

Al Consiglio dell'Ordine dei Farmacisti di Napoli
in persona del legale rappresentante p.t.

Al Consiglio dell'Ordine dei Farmacisti di Caserta
in persona del legale rappresentante p.t.

Al Consiglio dell'Ordine dei Farmacisti di Benevento
in persona del legale rappresentante p.t.

Al Consiglio dell'Ordine dei Farmacisti di Salerno
in persona del rappresentante p.t.

Al Consiglio dell'Ordine dei Farmacisti di Avellino
in persona del rappresentante p.t.

Oggetto: istanza per la notifica per pubblici proclami ex art. 41 Cod. Proc. Amm. da parte dell'Avv. Donato Pennetta, nella qualità di difensore della Dott.ssa Raffaelina Sorrentino, con domicilio eletto nello Studio sito in Via Fratelli Del Gaudio, n. 13 Avellino; l'Avv. Donato Pennetta dichiara di voler ricevere avvisi e comunicazioni all'indirizzo pec: donato.pennetta@avvocatiavellinopec.it;

*** **

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – Napoli, Sez. V, con ordinanza n. 1005 del 21.06.2016 ha disposto integrazione del contraddittorio, mediante pubblici proclami, del ricorso della Dott.ssa **Raffaelina Sorrentino** contro la Regione Campania per l'annullamento: a) graduatoria generale definitiva del concorso per il conferimento di sede farmaceutiche vacanti, bandito con Decreto Dirigenziale n. 13/2009; b) Decreto Dirigenziale n. 108 del 18.03.2016 che approva la graduatoria definitiva *sub a)*.

L'integrazione del contraddittorio, secondo l'ordine del Giudice, deve avvenire mediante la pubblicazione dell'avviso di integrazione, secondo le modalità contenute nella stessa ordinanza, sul sito istituzionale della

Studio Legale di Diritto Amministrativo
Avv. Donato Pennetta

Regione Campania e sul sito istituzionale del Consiglio dell'Ordine dei Farmacisti di Napoli, Caserta, Benevento, Salerno ed Avellino.


Si trasmette, quindi:

- a) Copia dell'ordinanza del TAR Campania - Napoli, Sez. V n. 1005/2016;
- b) Copia dell'avviso redatto nella forma indicata dal Giudice.

Si invitano, pertanto, gli enti in indirizzo a provvedere alla pubblicazione sul rispettivo sito istituzionale dando comunicazione dell'avvenuto inserimento con nota da trasmettere al mio Studio indicato in epigrafe perché possa essere depositata nella Segreteria del Giudice amministrativo entro 15 giorni, così come disposto dalla più volte ricordata ordinanza n. 1005/2016.

Avellino, li 8.07.2016

Avv. Donato Pennetta



**Avviso di notificazione per pubblici proclami in ottemperanza dell'ordinanza della V. Sez. del TAR
Campania - Napoli n. 1005 del 21.06.2016.**

a) Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede: Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – Napoli – Sez. V;

b) Numero di **Registro generale** del procedimento: **n. 2323/2016**;

c) Nome della ricorrente: **Dott.ssa Raffaelina Sorrentino**.

d) **Provvedimenti impugnati:**

d1) **decreto dirigenziale prot. n. 108/2016 Regione Campania** con cui è stata approvata la graduatoria definitiva e l'elenco definitivo delle sedi farmaceutiche da assegnare al concorso unico regionale;

d2) **bando di concorso per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche** approvato con D.D. dell'A.G.C. Assistenza Sanitaria Settore Farmaceutico **n. 13 del 6.02.2009**, pubblicato sul BURC **n. 18 del 16.03.2009** limitatamente all'art. 7 nella parte in cui non consente, ai sensi dell'art. 9. L. 221/1968, di usufruire della maggiorazione del 40% a coloro che risultano già destinatari del punteggio massimo attribuibile (35 punti) per l'attività professionale svolta.

e) **Nominativo dei controinteressati:**

- 1) Barbato Francesco
- 2) Cacciapuoti Clotilde
- 3) Salsano Luigi
- 4) Zacchina Matilde
- 5) Dellavalle Matilde
- 6) Grosso Giovanna
- 7) Santagata Rossella
- 8) Anotonone Amalia
- 9) Guarino Adalgisa

- 10) Veltri Anna
- 11) Forastieri Pierluca
- 12) Palomba Caterina
- 13) Tanga Rocco
- 14) Gentile Elvira
- 15) Cantisani Vito
- 16) Apicella Antonio
- 17) Fiorentino Rosa Maria
- 18) Russo Gelsomina
- 19) Coladangelo Maria Vittoria
- 20) Ruggiero Mirella
- 21) Cesario Rosa M. Gabriella
- 22) Casciaro Mariella
- 23) Perez Giuseppina Paolina
- 24) De Pasquale Giuseppe
- 25) Hyeraci Corrado
- 26) Marciello Giuseppe Michele Orazio
- 27) Porzio Mario Rosario
- 28) Crisci Angelina
- 29) Izzo Lucia
- 30) Pisani Giuseppe Maria
- 31) Papa Domenico
- 32) Milione Mariantonia
- 33) Fetta Maria Addolorata
- 34) Damiano Angelina
- 35) Napoli Concetta

- 36) D'Amico Gennaro
- 37) Diana Fernanda
- 38) Morra Anna Pia
- 39) Pansini Laura
- 40) Masiello Vita
- 41) Mazzeo Maria Rosaria
- 42) Toto Angela
- 43) Conte Marta
- 44) Giffoni Gioovanni
- 45) Fonte Antonella Maria
- 46) Russo Teresa
- 47) Bosso Daniela
- 48) Palladino Raffaella
- 49) Franco Francesco Paolo
- 50) Giovannelli Marina
- 51) Fiore Angela
- 52) Macchiarulo Pasquale
- 53) Policchio Mariangela
- 54) Spalletta Anna Maria
- 55) Gemma Nicola
- 56) Lombardi Anna
- 57) Picardi Rosa
- 58) Pecoraro Nicola
- 59) Balzano Antonietta
- 60) Maiuri Pasqualina
- 61) Catabria Gabriella

- 62) Luciano Vincenzo
- 63) D'Amelio Rocco
- 64) Parente Marina
- 65) Falco Rosaria
- 66) Brignola Giovanni
- 67) Melillo Eduardo
- 68) Romano Massimo
- 69) Sorace Giuseppe
- 70) Basile Gianni Giorgio
- 71) Improta Roberto
- 72) Fimognari Antonella
- 73) Pappalardo Flaviano
- 74) Margiotta Angela
- 75) Menghi Lucia
- 76) De Marco Tecla
- 77) La Bella Gaetana
- 78) Canelli Benito
- 79) Iannone Teresa
- 80) Galderisi Silvana
- 81) Manfredi Elio
- 82) Pandolfi Vincenzo
- 83) Marzoni Vincenzo
- 84) Costabile Mirella
- 85) Marziani Rosaria
- 86) Vessa Luciana
- 87) Alliegro Giuseppe

- 88) Coletta Nicoletta
- 89) Cacciuttolo Teresa
- 90) Crimaldi Gaetano
- 91) Nasti Pasquale
- 92) Paternò Rosa
- 93) Paloschi Paola
- 94) Rossella Pasqualina
- 95) Porcelli Speranza
- 96) Molettieri Nicola
- 97) Ciccone Felice
- 98) Boffi Antonella
- 99) Dainotti Cristina
- 100) Civale Carolina
- 101) Meli Giandomenico
- 102) Sorgente Angelina
- 103) Rubino Salvatore Antonio
- 104) Millauro Barbara
- 105) Tortorella Stefania
- 106) Petrone Paola
- 107) Simonetti Rosaria
- 108) Gramaglia Gina Franca
- 109) Petruzzo Patrizia
- 110) Murdocco Maria Caterina
- 111) Grisi Elettra
- 112) Raimo Walter
- 113) Ciccone Antonio


- 114) Mormone Rosa
- 115) Oppidio Angela
- 116) Parente Giuseppina
- 117) Pepe Luigi Maria
- 118) Iodice Elpidio
- 119) Erario Boccafurni Gregorio Leo
- 120) Nicchia Anna Maria
- 121) De Felice Michele
- 122) Moliterno Anna Maria
- 123) Farinaro Domenico
- 124) Russo Raffaele
- 125) Manzi Costanza

f) con l'ordinanza del **Tar della Campania – Napoli Sez. V., n. 1005/2016** è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami ed è stata fissata l'udienza del **21.03.2017**.

g) lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it collegandosi al sito del Tribunale Amministrativo della Campania, sede di Napoli, attraverso l'inserimento del numero di **Registro Generale 2323/2016** nella sottosezione "Ricerca Ricorsi."

*** **

Il presente avviso è redatto in ottemperanza all'**ordinanza del Tar Campania – Napoli n. 1005/2016** che ha autorizzato la notifica per pubblici proclami del ricorso che, in calce integralmente si riporta, ai soggetti inclusi nella graduatoria impugnata e che precedono la ricorrente.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'D. N. A. I. V. F. H. I. V.', is located at the bottom right of the page.

Ecc.mo TAR Campania - Napoli

Ricorso



Per la Dott.ssa Sorrentino Raffaelina, nata a Taurasi (AV) il 12.07.1956 a (C.F. SRRRFL56L52L062E) e residente a Roma in Via Rocco de Zerbi, 52 rappresentata e difesa, come da delega a margine del presente ricorso, dall' Avv. Donato Pennetta (C.F. PNNDNT59L29A284T) col quale è elettivamente domiciliata in Napoli presso lo Studio Legale Associato De Silva - Gargiulo alla Via Andrea D'Isernia n. 20; l'Avv. Donato Pennetta dichiara di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni al numero di fax 0825 781008 e all'indirizzo di posta elettronica certificata: donato.pennetta@avvocatiavellinopec.it;

PROCURA
SPECIALE
Egr. Avv. To
Donato Pennetta

Vi delego a rappresentarmi e difendermi nel procedimento instaurato con il presente atto conferendovi ogni facoltà di Legge, nessuna esclusa. Ritengo per tutto e fermo il Vs. operato e sin da ora cd eleggo domicilio presso lo Studio Legale Associato De Silva - Gargiulo alla Via Andrea D'Isernia n. 20.

Contro

Regione Campania, in persona del Presidente p.t.,

per l'annullamento parziale, previa sospensione

Raffaelina Sorrentino
F.izza
Donato Pennetta

- 1) del Bando di concorso della Regione Campania pubblicato sul BURC n. 18 del 16.03.2009 per l'assegnazione di sedi farmaceutiche limitatamente all'art. 7 nella parte in cui non consente, ai sensi dell'art. 9. L. 221/1968, di usufruire della maggiorazione del 40% a coloro che risultano già destinatari del punteggio massimo attribuibile (35 punti) per l'attività professionale svolta; nonchè
- 2) del Decreto Dirigenziale n. 108 del 18.03.2016 pubblicato sul BURC del 21.03.2016 e dell'allegato I del presente decreto.

Fatto

La Dott.ssa Sorrentino Raffaelina è iscritta all'Albo dei Farmacisti della Provincia di Napoli dal 14.07.2005 con il n. 7169.

Dal 1.01.1983 al 30.07.1985, la Dott.ssa Sorrentino Raffelina ha ricoperto il ruolo di Direttore di Farmacia presso la Farmacia Eredi Ferraiolo di Napoli – Secondigliano.

Dal 31.07.1985 al 10.10.2005, la Dott.ssa Sorrentino Raffelina è stata titolare di farmacia rurale presso il Comune di Montaguto (AV).

Dal 21.11.2005 a tutt'oggi, la Dott.ssa Sorrentino Raffelina è titolare di farmacia nel Comune di Caivano (NA).

In data 14.04.2009, la Dott.ssa Sorrentino Raffelina inoltra domanda di partecipazione per l'assegnazione di sedi farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti di titolare, dichiarate disponibili per il privato esercizio in Regione Campania con il BURC n. 13 del 6.02.2009 (Cfr. All.1).

Orbene, il bando, all'art. 7, per l'esercizio professionale prevede l'attribuzione di un massimo di 35 punti (n.d.r – conseguibile dopo 20 anni di esercizio), punteggio, si noti bene, che non potrà comunque essere superato mediante l'agevolazione di cui all'art. 9 Legge n. 221/1968 che prevede una maggiorazione del 40% fino ad un massimo di punti 6,50.

Alla Dott.ssa Sorrentino, titolare per 20 anni (1985 – 2005) di farmacia rurale, sono stati attribuiti i 35 punti, ma non l'agevolazione di punti 6,50; per effetto di ciò, con Decreto Dirigenziale n. 108 del 18.03.2016 pubblicato sul BURC del 21.03.2016 (Cfr. All.2), è stata collocata nella posizione n. 126 della graduatoria approvata.

*** **

Tali provvedimenti sono palesemente illegittimi per i seguenti motivi di

Diritto

1) **Violazione di legge e falsa applicazione della disposizione di cui all'art. 9. L. 221/1968; Eccesso di potere sotto il profilo della disparità di trattamento.**

La legge n. 221/1968, in tema di "provvidenze a favore dei farmacisti rurali," all'art. 9 prescrive che: "*ai farmacisti che abbiano esercitato in farmacie rurali per almeno cinque anni come titolari o come direttori o come collaboratori verrà riconosciuta una maggiorazione del 40% sul punteggio in base ai titoli relativi all'esercizio professionale, fino ad un massimo di punti 6,50.*"

La ratio della norma deve essere individuata nella volontà da parte del legislatore nazionale di incentivare l'esercizio della professione di farmacista nelle realtà disagiate o comunque nei contesti minori.

Infatti, nell'assegnazione delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione, i Commissari preposti alla valutazione dei candidati, in base ai requisiti di cui all'art. 9. L.221/1968, devono attribuire una maggiorazione del 40% sul punteggio complessivo raggiunto sulla valutazione della voce riguardante l'attività professionale.

La maggiorazione del 40% con il limite massimo di 6,50 punti, quindi, opera *ope legis* in presenza dei requisiti previsti dalla norma, senza che i Commissari valutatori o il Bando di concorso possano limitare gli effetti della previsione legislativa.

Orbene, nel caso di specie, la norma *de qua* è stata disattesa e limitata nell'efficacia perché all'art. 7, comma 10 del **Bando di concorso** (Cfr. Bando All. 1) è previsto che: "*la maggiorazione [del 40% in base al punteggio riportato per le altre voci – n.d.r] deve essere calcolata sul punteggio riportato dal candidato in relazione all'attività prestata in farmacia rurale ed in ogni caso*

non potrà comportare il superamento del punteggio massimo complessivo (pari a 35 punti) da attribuirsi per l'attività professionale svolta."

Tale previsione del bando, così formulata, produce una penalizzazione per coloro (come la ricorrente) che hanno una maggiore anzianità di servizio.

Infatti, ai sensi dell'art. 7, comma 1 del Bando sopra indicato il punteggio deve essere così ripartito (per un massimo di complessivi 100 punti): **1) 50 punti per la prova attitudinale; 2) 35 punti per i titoli di carriera; 3) 15 punti per i titoli di studio.**

Ora, atteso che secondo il bando in relazione alla valutazione dell'esercizio professionale, con specifico riferimento all'incarico di titolare e direttore di farmacia aperta al pubblico, al candidato spettano **0,5 punti (per ogni Commissario) per anno per i primi dieci anni e 0,2 per anno per i secondi dieci anni, al candidato con VENTI anni di attività di titolare o direttore di farmacia aperta al pubblico (come nel caso della ricorrente) spetta il seguente punteggio:**

- dal primo al decimo anno

10 anni x 0.5 punti/anno = 5 punti x 5 commissari = **25 punti**

- dall'undicesimo al ventesimo anno

10 anni x 0.2 punti/anno = 2 punti x 5 commissari = **10 punti**

Totale 35 punti;

quindi lo stesso non usufruisce per nulla della maggiorazione del 40% in quanto stando alla clausola del bando che qui si impugna, questo candidato raggiunge il massimo dei 35 punti senza la maggiorazione .

La disparità la si percepisce se si considera il caso di un candidato con **QUATTORDICI anni di attività di titolare o direttore di farmacia aperta al pubblico** spetta il seguente punteggio:

- dal primo al decimo anno

10 anni x 0.5 punti/anno = 5 punti x 5 commissari = 25 punti

- dall'undicesimo al quattordicesimo anno

4 anni x 0.2 punti/anno = 0.80 punti x 5 commissari = 4 punti

Sommano 29 punti

maggiorazione del 40 % con un massimo di 6,50 punti e

nel limite di 35 punti 6 punti

Totale 35 punti

Questo candidato conseguirebbe lo stesso punteggio riferibile al candidato con venti anni di esperienza professionale, pur avendo una anzianità di servizio inferiore di sei anni.

Ancora, lo stesso discorso può essere esteso al candidato con **TREDICI** anni di attività di titolare o direttore di farmacia aperta al pubblico:

- dal primo al decimo anno

10 anni x 0.5 punti/anno = 5 punti x 5 commissari = 25 punti

- dall'undicesimo al tredicesimo anno

3 anni x 0.2 punti/anno = 0.60 punti x 5 commissari = 3 punti

Sommano 28 punti

maggiorazione del 40 % con un massimo di 6,50 punti e

nel limite di 35 punti 6,5 punti

Totale 34,5 punti

Anche questo candidato, pur avendo sette anni in meno di esercizio professionale rispetto a quello con venti anni, finirebbe per conseguire un punteggio molto prossimo a quello massimo.

E' dimostrato, quindi, che quanto stabilito all'art. 7 del Bando finisce per penalizzare i candidati con maggiore esperienza professionale, con una grave compromissione del merito riferibile al soggetto con più anni di servizio, producendo effetti distorsivi sul merito laddove fissa il limite dei 35 punti per la voce riguardante l'esperienza professionale svolta e mette sullo stesso piano candidati con una differenza sostanziale in ordine all'anzianità professionale.

Alla luce di tali considerazioni, quindi, l'art. 7, comma 10 del Bando di concorso, nella parte in cui limita il punteggio massimo attribuibile per l'attività professionale svolta a soli 35 punti senza tener conto della maggiorazione del 40% è illegittimo atteso che una tale interpretazione dell'art. 9 della Legge 221/1968 *"finirebbe, oltre a privare di contenuto la norma agevolativa, col privilegiare coloro che hanno una minore anzianità di servizio nelle farmacie rurali alterando il rapporto proporzionale tra esercizio di attività professionale e corrispondente punteggio conseguibile"* (Cfr. **Sentenza Cons. di Stato, Sez. III n. 5667/2015**).

Ancora, ad avviso del recente intervento del Consiglio di Stato sopra riportato, *"la normativa in esame non può essere, in forza dei principi di gerarchia e di specialità delle fonti normative, disapplicata dal bando di concorso che ha stabilito come l'applicazione della maggiorazione -- art. 9 Legge n. 221/1968 -- non potesse comunque superare il punteggio massimo complessivo di sette punti per ciascun commissario."*

Del resto, anche la Corte Costituzionale, con la **Sentenza n. 448/2006**, ha fatto salvi gli effetti della disposizione di cui all'art. 9 della Legge n. 221/1968, affermando che sotto il profilo funzionale i farmacisti sono concessionari di un pubblico servizio e che **la maggiorazione del 40% per via dell'esperienza**

professionale svolta deve essere attribuita *ex lege*, senza che in capo all'Amministrazione residui alcuna discrezionalità.

In tal senso, se la disposizione di cui all'art. 9 Legge n. 221/1968 fosse stata correttamente applicata, la ricorrente avrebbe dovuto raggiungere un punteggio pari a **41,50 (35 punti più maggiorazione del 40% per un massimo di 6,50 punti)** per la valutazione dell'esperienza professionale, a fronte dei soli 35 punti attribuiti dalla Commissione esaminatrice (Cfr. graduatoria All.3)

La corretta valutazione da parte della Commissione esaminatrice avrebbe garantito alla ricorrente **un punteggio pari a 91,280 punti, a fronte dei 84,780 punti complessivi ottenuti senza la maggiorazione del 40% sulla valutazione dell'attività professionale svolta.**

Infatti, la ricorrente è stata fortemente penalizzata dall'operato della Commissione esaminatrice perché a causa dell'illegittimità dell'art. 7, comma 10 del Bando di concorso è stata collocata nella posizione n. 126, **ma applicando la maggiorazione del 40% (pari a 6,50 punti) avrebbe occupato la posizione n. 3.**

Da quanto esposto e argomentato sopra, quindi, emerge in tutta evidenza la violazione di legge in relazione alla previsione di cui all'art. 9. Legge n. 221/1968 e **la assoluta illegittimità della limitazione a soli 35 punti per la valutazione della voce inerente l'attività professionale svolta.**

Ne consegue la illegittimità dei provvedimenti impugnati.

*** **

In ordine alla sospensiva

- *Il "fumus boni iuris è in re ipsa."*
- *Il "periculum in mora"* è dato dal danno grave e irreparabile che la ricorrente subirebbe nel non avere diritto alla scelta delle sedi farmaceutiche suindicate,

Infatti, tenendo conto della palese violazione di legge in cui è incorsa l'Amministrazione, appare opportuno sospendere gli effetti del provvedimento impugnato.

P.Q.M


Voglia Codesto Ecc.mo TAR accogliere l'istanza cautelare e il ricorso, con la declaratoria del diritto ad avere attribuito il punteggio a spettante alla ricorrente e la conseguente riformulazione della graduatoria; con vittoria di spese, competenze e onorari.

*** **

Il valore della controversia è pari € 325,00.

Avellino, lì 17.05.2016

Avv. Donato Pennetta





REPUBBLICA ITALIANA

**Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
Napoli
SEZIONE QUINTA**

Avvocato Difensore:

Pennetta Donato

Presso:

Pennetta Donato

Via A. D'Isernia St Silva Gargiulo Napoli Tel
Fax

Avviso di deposito di ordinanza cautelare
(la presente vale come avviso di fissazione udienza)

Si comunica che in data 21/06/2016 e' stata depositata presso questa Segreteria l'ordinanza cautelare numero 1005/2016 con il seguente esito:

Interlocutorio/A Fissa Udienza Pubblica al 21/03/2017,
sul ricorso indicato

Numero Registro Generale: 2323/2016

Parti	Avvocati
SORRENTINO RAFFAELINA	Pennetta Donato

Contro:

Parti	Avvocati
Regione Campania, ed altri	Schiano Di Colella Lavina Maria Luigia

Napoli, il 21/06/2016

Il Direttore di Segreteria



Giustizia amministrativa
A cura del Segretariato Generale della Giustizia amministrativa

Consiglio di Stato
2016/1/Ammi

[Torna alla pagina precedente](#)

N. 01005/2016 REG.PROV.CAU.
N. 02323/2016 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della
Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2323
del 2016, proposto da:

Raffaelina Sorrentino, rappresentata e difesa
dall'avv. Donato Pennetta, con domicilio
eletto presso lo studio legale associato De
Silva - Gargiulo in Napoli, alla ia A.
D'Isernia, 20;

contro

Regione Campania, rappresentata e difesa
dall'avv. Maria Luigia Schiano Di Colella
Lavina, con domicilio eletto in Napoli, alla
via S. Lucia n. 81;

nei confronti di

Giorgio Basile Giannini, rappresentato e

difeso dall'avv. Gherardo Marone, con domicilio eletto presso lo stesso in Napoli, alla via Cesario Console n. 3;

Roberto Improta, Flaviano Pappalardo, Lucia Margiotta, n.c.;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia:

- del decreto dirigenziale prot. n. 108/2016 con cui è stata approvata la graduatoria definitiva e l'elenco definitivo delle sedi farmaceutiche da assegnare al concorso unico regionale;

- del bando di concorso per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche limitatamente all'art. 7 nella parte in cui non consente di usufruire della maggiorazione del 40% a coloro che risultano già destinatari del punteggio massimo attribuibile per l'attività professionale svolta.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania e di Giorgio Basile Giannini;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e

competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2016 il dott. Pierluigi Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Valutato che la complessità delle questioni dedotte necessitino di un approfondimento proprio della fase di merito;

Ritenuto, comunque, che gli interessi della ricorrente possano essere adeguatamente tutelati attraverso la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.;

Considerato, altresì, che l'accoglimento del ricorso può produrre effetti su un numero di soggetti più esteso di quelli evocati in giudizio;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti collocati nella graduatoria di merito e, in ragione dell'elevato numero dei partecipanti alla procedura, oltre alla notifica individuale ai quattro concorrenti che immediatamente precedono la ricorrente, disporre per gli altri la notificazione del ricorso per pubblici proclami;

Valutato che:

a) la notificazione per pubblici proclami è prevista dall'art. 41, comma 4, cod. proc.

amm., nonché analiticamente disciplinata dall'art. 150 cod. proc. civ.;

b) l'art. 52, comma 2, cod. proc. amm. stabilisce, inoltre, che "il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'art. 151 cod. proc. civ.";

c) in considerazione dei margini di discrezionalità operativa riservati dall'art. 41, comma 5, cod. proc. amm. al giudice amministrativo, cui è demandata la determinazione delle modalità di notifica, il successivo art. 52, comma 2, può applicarsi anche alle ipotesi in cui vi sia la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami, consentendo di ordinare la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito Internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte nonché su quello dei cinque ordini professionali provinciali dei farmacisti;

Ritenuto, pertanto, che il procedimento per la notifica per pubblici proclami può essere articolato secondo le modalità e nei termini seguenti:

- l'avviso da pubblicarsi sul sito istituzionale della Regione Campania e dei Consigli

dell'ordine dei farmacisti di Napoli, Caserta, Benevento, Salerno ed Avellino dovrà contenere le seguenti informazioni: a) l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede; b) il numero di Registro Generale del procedimento; c) il nominativo della parte ricorrente; d) gli estremi dei principali provvedimenti impugnati; e) l'indicazione che i nominativi dei controinteressati e il testo integrale del ricorso; f) l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami; g) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Campania - Napoli" della sezione "T.A.R."; - la parte ricorrente dovrà, quindi, aver cura che l'avviso sia pubblicato sui siti indicati con il testo integrale del ricorso e l'indicazione nominativa dei controinteressati richiedendo tale inserimento sul sito Internet, tramite apposita istanza alla predetta Amministrazione, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica e/o comunicazione della

presente ordinanza; alla richiesta deve seguire il deposito, presso la segreteria del Tribunale adito, della prova dell'intervenuta pubblicazione entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici) successivi al termine predetto (30 gg.); l'avviso non dovrà essere comunque rimosso dal sito dell'amministrazione sino alla pubblicazione della sentenza di questo Tribunale;

Ritenuto di dover fissare per il prosieguo l'udienza pubblica del 21.3.2017;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta)

- a) fissa l'udienza di discussione del merito del ricorso alla data del 21.3.2017, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.;
- b) ordina alla parte ricorrente di integrare il contraddittorio con la notifica del ricorso secondo le modalità e nei termini indicati in motivazione;
- c) compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 21 giugno 2016 con l'intervento dei magistrati:

Santino Scudeller, Presidente
Pierluigi Russo, Consigliere, Estensore
Paolo Marotta, Primo Referendario

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/06/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Relata di notifica

Il sottoscritto Avv. Donato Pennetta, nella qualità e con il domicilio indicati in epigrafe, autorizzato con delibera del Consiglio dell'Ordine di Avellino in data 7 maggio 2009, ai sensi della legge 21 gennaio 1994 n. 58, ha notificato il suesteso atto a:

Cronologico n. 61/2016

Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta p.t., nella sede in Napoli 80132 alla Via Santa Lucia, 81

Cronologico n. 62/2016

Regione Campania – U.R.P. Ufficio Relazioni con il Pubblico, in persona del legale rappresentante p.t., nella sede in Napoli 80132 alla Via Santa Lucia, n. 81

Cronologico n. 63/2016

Consiglio dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Napoli, in persona del legale rappresentante p.t. in Napoli 80132 – 80134 alla Via Toledo, n. 156

Cronologico n. 64/2016

Consiglio dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Salerno, in persona del legale rappresentante p.t. in Salerno 84134 alla Via Belvedere, n. 35 – 37

Cronologico n. 65/2016

Consiglio dell'Ordine dei Farmacisti di Avellino, in persona del legale rappresentante p.t., in Avellino 83100 al Viale Italia, n. 203

Cronologico n. 66/2016

Consiglio dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Caserta, in persona del legale rappresentante p.t. in Caserta 81100 alla Via Ferdinando Fuga, n. 66

Cronologico n. 67/2016

Consiglio dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Benevento, in persona del legale rappresentante p.t., in Benevento 82100 al Corso Garibaldi, n. 256



Avv. Donato Pennetta